



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO

A.S. 2022/23, 2023/2024, 2024/2025

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24/05/2021 con delibera n. 2 Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/05/2021 con delibera n. 5 Modificato dal DS in applicazione dell'OM n. 65/2022

Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 02/05/2023 con delibera n.41

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/05/2023

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 02/05/2024 con delibera n.35

Approvato dal **Collegio Docenti** nella seduta del **19/05/2025** con **Delibera n.72**

Il Dirigente Scolastico

VISTO il D.lgs. 62/2017

VISTA l'O.M. n. 45/2023

RENDE NOTO

il seguente regolamento contenente i criteri e le tabelle per l'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio conclusivo.

PREMESSA

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di Stato. Ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente, il credito scolastico:

- 1) deve essere attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella ministeriale, in base al profitto scolastico, che costituisce la base del punteggio per ogni anno;
- 2) deve essere espresso in numero intero;



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



- 3) deve riconoscere altri aspetti importanti del processo formativo, che contribuiscono ad elevare il punteggio del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione prevista per ciascuna media dei voti.

Il credito scolastico tiene in considerazione:

- l'assiduità della frequenza scolastica;
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato;
- le competenze maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale;
- la partecipazione ad iniziative complementari ed integrative della scuola.

Nel rispetto di questi vincoli, il Collegio dei Docenti ha stabilito i criteri di attribuzione del credito scolastico, valutando a quali elementi e in quale misura attribuire rilevanza, al fine di rendere trasparente ed uniforme l'operato dei Consigli di Classe in sede di scrutinio.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede all'attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio conclusivo.

1) Studenti per i quali i consigli di classe procedono con l'elevamento del voto alla sufficienza.	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia se, e soltanto se sussistono almeno due dei seguenti requisiti: - Somma dei ritardi e delle assenze inferiore ai 20 gg; - Interesse, assiduità nella frequenza, partecipazione ad attività integrative ed extrascolastiche (progetto "Play More", Pon, "Progetto Graffiti" attivati solo nell'anno scolastico 2022/2023); - Progetti PNRR (A.S. 2024/2025); - Progetto Avviso n.10 (A.S. 2024/2025); - Progetto Scuola al centro (A.S. 2024/2025); - Campionati Studenteschi; - Frequenza con profitto (valutazione Distinto o Ottimo) alle attività di IRC o alternativa
2) Media dei voti pari o superiore al valore centrale della banda di oscillazione prevista e voto di condotta pari o superiore a 8/10	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto nella banda di oscillazione.
3) Media dei voti pari o superiore al valore centrale della banda di oscillazione prevista, voto di condotta inferiore a 8/10	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia se, e soltanto se il credito formativo è pari o superiore a 1 PUNTO

PIAZZA GRAMSCI, 4 – 97019 VITTORIA (RG) - TEL. 09321878569

email: rgis012003@istruzione.it pec: rgis012003@pec.istruzione.it web: www.istitutosuperioremарconi.edu.it

Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 - Codice univoco UFLWG7



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



4) Media dei voti inferiore al valore centrale della banda di oscillazione prevista.	Il C.d.C. assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia se, e soltanto se sussistono almeno due dei seguenti requisiti: - Somma dei ritardi e delle assenze inferiore ai 20 gg; - Interesse, assiduità nella frequenza, partecipazione ad attività integrative ed extrascolastiche (progetto "Play More", Pon, "Progetto Graffiti" attivati solo nell'anno scolastico 2022/2023); - Progetti PNRR (A.S. 2024/2025); - Progetto Avviso n.10 (A.S. 2024/2025); - Progetto Scuola al centro (A.S. 2024/2025); - Campionati studenteschi; - Frequenza con profitto (valutazione Distinto o Ottimo) alle attività di IRC o alternativa
--	---

Si ricorda che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE (CANDIDATI INTERNI ALL'ESAME DI STATO)

L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione A.S. 2022/23, ricordiamolo, è disciplinato dall'O.M. n. 45/2023. Allo scrutinio finale, ai fini dell'ammissione all'esame e dell'attribuzione del credito scolastico ai candidati interni, partecipano tutti i docenti del consiglio di classe.

PIAZZA GRAMSCI, 4 – 97019 VITTORIA (RG) - TEL. 09321878569

email: rgis012003@istruzione.it pec: rgis012003@pec.istruzione.it web: www.istitutuperioremарconi.edu.it

Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 - Codice univoco UFLWG7



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione A.S. 2023/2024 è disciplinato dall' O.M. 55 del 22 marzo 2024.

L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione A.S. 2024/2025 è disciplinato dall' O.M. 67 del 31 marzo 2025

In via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell'ultimo anno ammonta a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta.

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all'esame, scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. L'attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minimo e il massimo, attribuiti secondo quella che è la media riportata.

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

PIAZZA GRAMSCI, 4 – 97019 VITTORIA (RG) - TEL. 09321878569

email: rgis012003@istruzione.it pec: rgis012003@pec.istruzione.it web: www.istitutuperioremарconi.edu.it

Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 - Codice univoco UFLWG7



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.

a) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.

Articolo 3 (Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) Gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza del requisito di cui all'art. 13, comma 2, lettera c), del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;

b) L'abbreviazione per merito, cioè la possibilità di sostenere l'esame di Stato in anticipo, è possibile per gli studenti che ne fanno domanda e che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 62/2017. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:

- i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



- 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell'USR Lombardia, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato.
- ii. L'ammissione all'esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la commissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";
- iii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, comma 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art. 4, comma 11, dello Statuto.

4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti:

- a. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;
- b. nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di

PIAZZA GRAMSCI, 4 – 97019 VITTORIA (RG) - TEL. 09321878569

email: rgis012003@istruzione.it pec: rgis012003@pec.istruzione.it web: www.istitutopesuperioremarchi.edu.it

Codice meccanografico: RGIS012003 - Codice Fiscale 82000980886 - Codice univoco UFLWG7



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

Articolo 4 (Candidati esterni)

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:
 - a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
 - b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
 - c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
 - d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
3. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza del requisito di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 62/2017, in relazione alle attività assimilabili



Ministero dell'Istruzione e del Merito



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GUGLIELMO MARCONI"

Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera
Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica



ai PCTO, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:

- a) nell'ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati;
- b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari presso i quali sono attuati i percorsi di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno;
- c) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all'esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.

5. Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. Negli istituti professionali di nuovo ordinamento, ai candidati già in possesso di un diploma del previgente ordinamento è consentito svolgere l'esame di Stato nello stesso indirizzo solo nel caso in cui il percorso di nuovo ordinamento si differenzi dall'articolazione od opzione di cui posseggono già il diploma con riferimento al quadro orario degli insegnamenti impartiti e/o al codice ATECO e/o al codice NUP di cui alla "Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)" che caratterizzano il percorso.